



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 6[^] - TERRITORIO - URBANISTICA, E AMBIENTE

DETERMINAZIONE n. 270 del 11/07/2016

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTO TUTELA DI UN CCEA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 09.05.2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n° 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

Richiamata integralmente la determina 261/2016 avente ad oggetto l'avvio del procedimento per l'annullamento in auto tutela del Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6460 del 15.04.2015 intestato alla Ditta Alfonso Lodi, con sede in via Martiri della Libertà n. 8 a San Carlo frazione di Sant'Agostino;

Dato che con anticipo sul termine assegnato alla suddetta Ditta previsto dalla L. 241/1990 per presentare memorie o produrre documenti nei termini di legge, 10 giorni, gli stessi con nota prot. 12511 del 11.07.2016 hanno dichiarato che non intendono presentare nulla;

Non avendo quindi l'ufficio ulteriori elementi da dover tenere in considerazione;

Considerato che è emerso che l'immobile oggetto del suddetto Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6460 del 15.04.2015 non risulta correttamente posizionato sull'area di sedime ma ruotato di 90° rispetto a quanto autorizzato dal Permesso di Costruire n. 473/2013;

Valutato quindi che l'immobile risulta essere stato realizzato ai sensi dell'art. 32 comma c del D.P.R. 380/2001 e ai sensi dell'art. 14 bis comma 1 lettera b della L.R. 23/2004 in variazione essenziale da quanto autorizzato e che, non essendo stata presentata alcuna pratica di variante all'originario Permesso di Costruire, risulta quindi essere un intervento eseguito con variazione essenziale non denunciata e quindi riconducibile ai casi previsti dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004;

Risultando quindi palese che l'immobile non può essere considerato agibile e conforme a quanto autorizzato, come invece definito nel Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6426 del 15.04.2015, e visto che tale Certificato è stato rilasciato sulla base di un sopralluogo dove per mero errore materiale sono state effettuate misure a campione che però, essendo l'immobile isolato in zona agricola, non hanno verificato le distanze dai confini, misurazione da cui sarebbe emersa la difformità dal titolo abilitativo originario dell'edificio;

Richiamati gli art. 21-octies e 21-nonies della Legge 241/1990;

Visto che l'annullamento del Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6426 del 15.04.2015 appare in questo caso doveroso e motivato dalla tutela del pubblico interesse, configurandosi nell'interesse della collettività il rispetto della disciplina urbanistica (Consiglio di Stato n. 562 del 2015; n. 4982 del 2011; n. 7342 del 2010);

Preso atto che il termine di 18 mesi dal rilascio del Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6426 del 15.04.2015 non è ancora scaduto come previsto dall'art. 21 nonies della L. 241/1990;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

Di annullare in autotutela (art. 21 octies L. 241/1990) del Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6460 del 15.04.2015 rilasciato alla Ditta Lodi Alfonso con sede in via Martiri della Libertà n. 8 a San Carlo frazione di Sant'Agostino;

Di notificare la presente alla Ditta Alfonso Lodi con sede in via Martiri della Libertà n. 8 a San Carlo frazione di Sant'Agostino;

Di comunicare ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Elena Melloni.

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA